PARTITO DEMOCRATICO DI ROVIGO
REGOLAMENTO FINANZIARIO
(Approvato dall'Assemblea Provinciale del 17 dic 2010
ed integrato con provvedimento della Direzione del 19 set. 2012)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento Finanziario (d'ora in poi, "Regolamento") disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito democratico della provincia di Rovigo (d'ora in poi, "PdR").
2. Il Regolamento definisce inoltre i principi fondamentali dell'organizzazione economica del coordinamento provinciale, comunale e di circolo appartenenti alla provincia di Rovigo (d'ora in poi, le articolazioni territoriali o "At"), i quali si atterranno a tali principi nell'ambito della propria autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale prevista dall'art. 10, co. 2, dello statuto del Pdv.

Art. 2 – Tesorieri e regolamenti finanziari delle At

I Coordinamenti Comunali e i Circoli si atterrano a uno schema di regolamento finanziario proposto dal corrispondente livello provinciale. Tale schema di regolamento sarà previsto e costituirà parte integrante del regolamento provinciale soggetto a validazione ai sensi del comma precedente.

Art. 3 – Principio dell'autofinanziamento

Ogni At sostiene le proprie attività tramite le quote associative o altre iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, e finanziaria.

Art. 4 – Entrate

1. Le entrate del PdR sono costituite:
   - dalle quote di iscrizione;
   - dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
   - dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito democratico e dagli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali;
   - dai proventi delle manifestazioni e feste del partito;
   - dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
   - da lasciti, legati e altre liberalità;
   - da ogni altra entrata compatibile con la natura del Partito democratico.
2. Le At possono promuovere la raccolta di contributi al fine di finanziare le attività del P.D..

Art. 5 – Poteri di amministrazione

1. I poteri di ordinaria amministrazione spettano al tesoriere, mentre quelli di straordinaria amministrazione spettano alla Direzione del PD di Rovigo.
2. Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che dispongono del patrimonio sociale e quindi, in via esemplificativa e non tassativa, sono tali gli atti *ex* art. 374 Cc. (in quanto compatibili) ad eccezione della riscossione di capitali, che si intende quale atto di ordinaria amministrazione.

Art. 6 – Revisione

1. L'assemblea provinciale può nominare un collegio dei revisori o un Revisore Unico. Nel caso venga eletto un collegio, il presidente del collegio è nominato dai revisori stessi nel proprio seno.
2. Il collegio dei revisori o il revisore unico ha il compito di verificare la regolarità contabile del PdR. Esso esprime un parere motivato sulle proposte di bilancio, preventivo e consuntivo. I predetti pareri sono trasmessi alla Direzione provinciale insieme ai documenti di bilancio.

3. La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di componente dell'assemblea provinciale, e della direzione provinciale.

Art. 7 – Contributo dai soggetti che fanno riferimento al Partito democratico

1. I parlamentari eletti nelle circoscrizioni elettorali del Veneto proposti dal Partito democratico, oltre a quanto versato al livello nazionale e nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare al PdR un contributo mensile. L'entità del contributo sarà stabilita dalla direzione regionale, su proposta del segretario e del tesoriere regionali.
2. Gli amministratori regionali (presidente, assessori e consiglieri), che fanno riferimento al Partito democratico, nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare al Pdv e al proprio coordinamento provinciale un contributo mensile sulle indennità percepite, stabilito come al comma precedente.
3. Il Presidente della provincia, i sindaci, gli eletti nelle giunte e nei consigli provinciali e comunali, nonché gli aderenti ai gruppi consiliari (potendosi escludere – da parte dei rispettivi coordinamenti provinciali – solo i comuni con meno di 5.000 abitanti), che fanno riferimento al Partito democratico, nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare al PdR un contributo pari ad almeno il 10% del compenso lordo percepito. Ogni coordinamento provinciale potrà prevedere aumenti di tale percentuale - in base alle condizioni fissate nel proprio regolamento - e a favore degli amministratori locali in aspettativa che la misura del contributo mensile possa essere ridotta fino al 50%.
4. I componenti degli organi di enti e società, che fanno riferimento al Partito democratico di Rovigo o che comunque sono stati designati dal Partito – direttamente o indirettamente (cioè, in quest'ultimo caso, per il tramite di soggetti od organi a loro volta designati direttamente dal Partito democratico) – per l'elezione negli organi predetti, nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare al Partito Democratico di Rovigo, un contributo pari ad almeno il 10% del compenso lordo percepito. Il Partito Democratico di Rovigo potrà prevedere aumenti di tale percentuale - in base alle condizioni fissate nel proprio regolamento - e a favore di chi è in aspettativa che la misura del contributo mensile possa essere ridotta fino al 50%.
5. Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, i contributi dai soggetti di cui ai commi precedenti potranno essere modificati dalla direzione provinciale sulla base di dimostrate necessità finanziarie del PdR.
6. I soggetti di cui ai commi precedenti che percepiscono un'indennità mensile (a questo fine sono esclusi solo i gettoni di presenza) dovranno sottoscrivere in favore del PdR una delega bancaria per l'addebito mensile e continuativo della somma dovuta in virtù delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al termine del mandato.
7. Il tesoriere Provinciale potrà definire con i percettori di cui sopra, che si trovino in condizioni particolari o che svolgono determinate funzioni, modalità e condizioni del versamento diverse da quanto stabilito dal presente regolamento. Di tali decisioni va data apposita comunicazione alla direzione Provinciale.
8. Il tesoriere provinciale comunica semestralmente alla direzione provinciale una nota dettagliata sui versamenti dovuti ed effettuati dai soggetti di cui ai punti precedenti. In presenza di inadempienze gli organi preposti sono tenuti ad assumere i provvedimenti previsti all'articolo successivo.

Art. 8 – Omesso versamento del contributo dai soggetti che fanno riferimento al Partito democratico

1. In caso di mancato versamento del contributo dai soggetti di cui all'articolo precedente, il tesoriere provinciale dovrà invitare l'interessato, tramite comunicazione scritta, a regolarizzare il versamento. La comunicazione dovrà indicare le conseguenze della mancata regolarizzazione e dovrà essere inviata, per conoscenza, al collegio dei garanti provinciale. Nel caso in cui l'interessato non provveda entro il termine indicato a regolarizzare la propria posizione, il collegio dei garanti delibererà la decadenza dall'Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del Partito (art. 40 comm. 5 Statuto nazionale). L'avvenuta sospensione dovrà essere comunicata all'At di appartenenza dell'interessato.
2. Il rispetto delle norme che regolano il contributo dai soggetti che fanno riferimento al Partito democratico costituisce per quest'ultimi una condizione necessaria per poter essere candidati

alle successive competizioni elettorali o designati in altri enti o società. Prima di procedere alle predette candidature o designazioni, il tesoriere provinciale dovrà certificare al collegio dei garanti che gli interessati sono in regola con i versamenti del contributo in oggetto.

Art. 9 – Contratti e movimentazioni finanziarie

1. Ogni contratto dovrà essere esclusivamente intestato al Partito democratico provinciale, nel cui interesse il tesoriere lo stipula. Sono tassativamente escluse le intestazioni a titolo personale.
2. Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere provinciale e dai tesorieri delle At devono avvenire principalmente tramite bonifici ed assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, delle norme antiriciclaggio e delle ulteriori norme di legge applicabili.

Art. 10 – Organizzazione amministrativa e contabile

La contabilità dell'attività del partito è tenuta conformemente ai principi della contabilità economico-patrimoniale previsti dalle norme del codice civile per le società per azioni.

Art. 11 – Bilancio preventivo e consuntivo

1. Il bilancio consuntivo del PdR è redatto per esercizi coincidenti con l'anno solare ed è composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione.
2. Il bilancio preventivo comprende almeno il conto economico.
3. Il bilancio preventivo e consuntivo sono predisposti dal tesoriere e approvati dalla direzione provinciale entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, rispettivamente e poi comunicati al'Assemblea Provinciale. La direzione provinciale dovrà motivare gli eventuali scostamenti assunti nelle proprie deliberazioni.

Art. 12 – Equilibrio economico-finanziario

La gestione di ogni At del PdR è orientata all'equilibrio economico-finanziario.

Art. 13 – Organizzazione giovanile del Partito

1. Il bilancio preventivo provinciale deve contenere una previsione di spesa a sostegno delle attività dell'organizzazione giovanile del Partito.

Art. 14 – Rapporti di lavoro

1. Il PdR stipulerà solo contratti di lavoro previsti dalla legge.
2. Eventuali consulenze, se onerose, dovranno essere richieste solo in casi eccezionali ed autorizzate dalla Direzione.

Art. 15 – Rimborsi spese e indennità

1. Le spese da rimborsare devono essere autorizzate dal tesoriere e saranno rimborsate solo dopo la presentazione dei relativi documenti giustificativi.
2. Al Segretario provinciale, che non ricopra incarichi con indennità fissa (parlamentare, consigliere regionale, presidente di provincia, sindaco di comune capoluogo di provincia), è riconosciuta un'indennità fissa mensile stabilita dalla Direzione oltre al rimborso spese.
3.

Art. 16 – Approvazione e modifica del regolamento

1. Il Regolamento è approvato dall'assemblea provinciale o su sua delega dalla direzione provinciale, a maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Analogamente si procede per le revisioni, modifiche, integrazioni, abrogazioni di norme del presente Regolamento.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal **01.01.2011**

Norme transitorie

1. Per la legislatura in atto, i soggetti di cui all'art. 7, co. 1, sono tenuti a versare al Provinciale competente territorialmente la somma di € 1.000,00 mensili.
2. Per la legislatura in atto i soggetti di cui all'art. 7, co. 2, sono tenuti a versare al Provinciale competente territorialmente la somma di € 800,00 mensili, nonché al Pdv la somma di € 1.200,00 mensili.
3. Nel caso di modifiche delle indennità corrisposte ai soggetti di cui ai commi precedenti, il contributo al Pdv sarà variato nella misura concordata fra il segretario regionale, il tesoriere regionale ed il presidente del gruppo consiliare regionale.